

STATUTO
Associazione LuganoCrea

Adottato dall'Assemblea costitutiva del 14 giugno 2022

Art. 1 Denominazione

- Sotto la denominazione LuganoCrea è costituita un'Associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
- L'Associazione può farsi iscrivere nel registro di commercio se il Comitato direttivo lo ritiene necessario per il perseguimento dello scopo sociale. È in ogni caso riservato l'art. 61 cpv. 2 CCS.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede Lugano (TI), in Corso Elvezia 9A, 6901 Lugano.

Art. 3 Neutralità

L'Associazione LuganoCrea è un'organizzazione apartitica e aconfessionale. È esclusa la partecipazione a qualsiasi campagna elettorale così come il sostegno diretto o indiretto a qualsivoglia partito o candidato. Il Comitato si riserva di valutare la partecipazione a campagne politiche su singoli temi affini e pertinenti agli scopi associativi.

Art. 4 Scopo

L'Associazione si prefigge di abilitare un ecosistema di processi creativi nell'agglomerato del luganese. Per questo, in qualità di facilitatore, offre soluzioni attraverso una rete di risorse e centri di competenze.

Art. 5 Mezzi finanziari

L'Associazione non richiede fondi per sé.

L'Associazione promuove lo scambio e la condivisione tra i soci e con l'esterno, di competenze, servizi, oggetti, ecc.

Per coprire le spese per la sua operatività corrente l'associazione prevede quote sociali e può ricevere sostegni mirati.

Entro la fine del mese di marzo di ogni anno, e per la prima volta entro la fine di marzo 2023, il Comitato redige un bilancio al 31 dicembre sullo stato patrimoniale dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

BR *ML*

PF *F.* *DG*

Art. 6 Soci

Per raggiungere il suo obiettivo, l'Associazione coinvolge al suo interno attori e entità culturali del territorio che per la loro attività di lavoro o per il loro principio personale ne condividono lo scopo.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti pubblici e/o altre associazioni, fondazioni, svizzere o straniere, in numero illimitato.

Art. 7 Categorie di soci

I soci sono classificati in:

- soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e sono tenuti al versamento della tassa sociale;
- soci ordinari: coloro che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver svolto attività a favore della stessa, ne sviluppano l'attività. La ratifica della loro ammissione compete al Comitato e sono tenuti al versamento della tassa sociale;
- soci sostenitori: coloro che sostengono l'attività e la valorizzazione dell'Associazione senza necessariamente esservi attivi. La ratifica della loro ammissione compete al Comitato e sono tenuti al versamento di una tassa sociale minima, che non dà diritti di voto.

Art. 8 Doveri dei soci

- I soci sono tenuti ad attenersi alle norme statutarie, a quelle del regolamento interno dell'Associazione e ad eseguire le disposizioni del Comitato.
- Essi sono pure invitati a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini statutari e non possono avere comportamenti che possano nuocere all'associazione o alla sua immagine.
- L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese legalmente dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 9 Tassa sociale

Dal momento in cui entrano a far parte dell'Associazione, i soci ordinari (risp. sostenitori) sono tenuti a versare un contributo annuo, il cui importo viene stabilito nel Regolamento interno. La tassa sociale è valida per l'anno in corso e deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno sociale entro fine febbraio.



Art. 10 Qualità di socio

La qualità di socio si acquista su domanda degli interessati. Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide il Comitato. Per acquistare la qualità di socio ordinario o sostenitore è necessario dichiarare per iscritto la volontà di aderire all'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- per decadenza, a seguito della perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
- per esclusione, dovuta ad accertati e gravi motivi di incompatibilità.
- per mancato pagamento della quota annuale.

Il Comitato procederà entro la fine di febbraio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

Art. 11 Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci,
- Il Comitato,
- L'Ufficio di revisione, laddove designato.

Art. 12 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo superiore dell'Associazione.

Essa è convocata dal Comitato direttivo ogni qualvolta si renda necessario, e comunque almeno una volta all'anno entro il primo trimestre, o qualora un numero pari ad un quinto dei soci lo richieda. La convocazione deve essere fatta a ciascun socio mediante comunicazione scritta per email inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. Alla convocazione dev'essere allegato l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'Associazione ed in particolare:

- nomina il Presidente, elegge il Comitato e decide la revoca degli stessi;
- delibera circa l'approvazione dei rapporti di gestione e del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- scarico del Comitato
- delibera sull'ammontare delle quote sociali.
- esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell'Associazione e li può revocare;
- delibera circa la revisione totale o parziale degli statuti
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

7/8

D. L.

PK

E. M.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci fondatori, i soci ordinari e i soci sostenitori e gli ospiti. I soci fondatori e i soci ordinari hanno gli stessi diritti in Assemblea. Il Comitato valuta richieste per ospiti all'Assemblea e, tramite mail, dà conferma per poter partecipare.

Le risoluzioni sociali sono prese dall'Assemblea dei soci in maniera consensuale¹ dai soci fondatori e dai soci ordinari presenti.

Possono essere prese risoluzioni anche su oggetti non debitamente preannunciati, qualora tra i soci presenti non ci sia opposizione.

Art. 13 Il Comitato

Il Comitato è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, incluso il membro di diritto, vale a dire il Presidente dell'Associazione, che lo coordina e di un segretario/cassiere.

I membri del Comitato sono eletti dall'assemblea dei soci, entrano in carica subito dopo la nomina e restano in carica per la durata di tre anni.

Il Comitato è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, entro la fine di febbraio dell'anno successivo, per l'allestimento del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Le riunioni del Comitato sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni sono valide quando ottengono il consenso dei presenti.

Le riunioni di Comitato vengono annunciate con anticipo e sono aperte ai soci fondatori e ordinari, che possono parteciparvi come uditori.

Le deliberazioni del Comitato sono raccolte in appositi verbali, firmati dal Presidente e da un altro membro del Comitato che funge da segretario.

I membri del Comitato non ricevono onorari ma solo rimborso delle spese vive.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e ha il diritto e il dovere di curare gli interessi della stessa.

Esso provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, ed in particolare:

- redige il resoconto sull'attività e allestisce il bilancio preventivo e consuntivo sullo stato patrimoniale dell'Associazione;

¹ Per maniera consensuale si intende un processo non basato sul voto, per il quale—come precisato nel Regolamento—sono accettate dopo discussione le proposizioni che non riscontrano opposizione esplicita.

BS

D -

4

PK JE. Dg.

- esegue le direttive d'ordine generale impartite dall'Associazione e delibera sull'attività svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- convoca l'assemblea generale dell'Associazione;
- ratifica le domande per l'ammissione dei nuovi soci, rispettivamente circa l'esclusione di soci;
- dà pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente della Associazione o da un altro suo membro.

Art. 14 II/la Presidente

Il/la Presidente dell'Associazione rimane in carica tre anni, ed è rieleggibile.

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; al/la medesimo/a spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea generale, a cui sovrintende.

In caso di assenza o di impedimento grave del/la Presidente dell'Associazione, questo/a viene sostituito/a da un altro membro del Comitato, designato, in maniera consensuale dal Comitato.

Previo accordo consensuale dei membri di Comitato, al Presidente dell'Associazione spetta la firma congiunta con un membro del Comitato designato, degli atti sociali che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Art. 15. L'organo di revisione, laddove designato

L'Assemblea generale dei soci è competente a nominare l'ufficio di revisione della società; essa può rinunciarvi qualora:

- la società non è soggetta all'obbligo della revisione ordinaria a norma dell' art. 69b CCS,
- l'Assemblea lo approvi,
- non vi sono all'interno dell'Associazione soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi per la società, che richiedono la revisione limitata dei conti.

La rinuncia dei soci alla revisione vale anche per gli anni seguenti.

A norma dell'art. 69b cpv. 4 CCS, l'Assemblea può decidere di istituire una Commissione di revisione dei conti, composta da due membri, soci dell'associazione, nominati dall'Assemblea per un periodo biennale, con possibilità di rielezione.

Non possono farne parte i membri del Comitato direttivo. La Commissione di revisione dei conti controlla i conti dell'Associazione e presenta un rapporto scritto all'Assemblea dei soci.

Al più tardi 15 giorni prima dell'assemblea generale, ogni socio può fare richiesta scritta per mail chiedendo che durante l'assemblea generale venga richiesta la revoca della

PF

Min

PR

E

PG

Commissione dei conti e l'instaurazione di una revisione limitata ai sensi dell'art. 69b CCS e la nomina dell'ufficio di revisione abilitato a norma di legge.

Art. 16 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, qualora vi sia il consenso dei due terzi dei soci, aventi diritto di voto, presenti ad un'Assemblea espressamente convocata.

Art. 17 Liquidazione

In caso di liquidazione dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra Associazione con fini statutari in linea con lo scopo dell'Associazione posto al beneficio dell'esonero fiscale. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

Art. 18 Responsabilità e patrimonio sociale

L'Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il suo patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del Comitato, i quali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 19 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge applicabili all'associazione, in particolare gli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero

Il presente statuto è stato approvato in occasione dell'Assemblea costitutiva,
svoltasi a Lugano (TI), il 14 giugno 2022

Pa

hi L.

Pr E.

D. y B.